

Viaggiare con gli animali da compagnia

Tutte le informazioni che seguono si basano su nozioni e valutazioni del Consolato Generale di Milano al momento della redazione del testo. Per la completezza e la correttezza, specialmente in base a cambiamenti avvenuti nel frattempo, il Consolato Generale non assume alcuna responsabilità.

A. Viaggi con animali domestici all'interno dell'Unione Europea

I. Il passaporto UE per animali da compagnia

Dal 1 ottobre 2003 chi viaggia con un animale da compagnia all'interno dell'Unione Europea deve osservare la disposizione UE n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (condizioni veterinarie per il trasporto di animali da compagnia a scopi non commerciali). L'obiettivo della disposizione è quello di uniformare le disposizioni nazionali vigenti per il trasporto di animali da compagnia garantendo in tal modo una protezione contro il contagio e il propagarsi della rabbia. L'art. 5 primo comma punto b) della disposizione introduce l'obbligo del passaporto per chi viaggia con determinati animali da compagnia (cani, gatti e furetti). La decisione della Commissione 2003/803/CE del 26.11.2003 comprende un facsimile del passaporto.

1. Area di applicazione e contenuto

Le persone che in futuro desiderano recarsi in altri Stati UE con un cane, un gatto o un furetto, devono disporre del cosiddetto passaporto UE per animali da compagnia. In tal modo è permesso di viaggiare – in via privata - con al massimo cinque animali. L'obbligo del passaporto non vale per altri animali domestici come conigli, lepri o cavie.

Oltre ai dati relativi all'animale e al proprietario il documento dovrà contenere la certificazione del veterinario sulla vaccinazione antirabbica. Per gli animali provenienti dalla Germania deve essere dimostrato che la vaccinazione antirabbica è avvenuta almeno 30 giorni e al massimo 12 mesi prima di oltrepassare la frontiera; in caso di richiamo dovrà essere stata effettuata al massimo 12 mesi dalla vaccinazione precedente e al massimo 12 mesi prima di oltrepassare la frontiera. Il vaccino utilizzato dovrà corrispondere alla specifica norma WHO. Il proprietario dovrà portare con sé anche il libretto delle vaccinazioni o altro documento analogo.

E' indispensabile che l'animale in questione venga identificato in modo inequivocabile dal passaporto. L'animale dovrà pertanto essere identificato mediante tatuaggio (valido solo fino

al 03.07.2012) oppure con un microchip iniettato sottopelle il cui codice va registrato nel passaporto. Se è previsto che l'animale viaggi entro l'Unione Europea anche dopo il 2012 oppure che al momento attuale si rechi in uno Stato terzo, si consiglia di optare sin d'ora per il microchip al posto del tatuaggio.

Occorre comunque tener presente che il microchip dovrà corrispondere agli standard europei (norma ISO 11784 risp. allegato A della norma ISO 11785), altrimenti non potrà essere letto dagli scanner in dotazione agli aeroporti. In questo caso il proprietario dell'animale dovrebbe disporre egli stesso di uno scanner adeguato.

In Germania il passaporto UE per animali di compagnia può essere rilasciato da un veterinario appositamente autorizzato. I costi per il rilascio del passaporto nonché per l'iniezione del microchip risultano dal sito Internet dell'albo dei veterinari tedeschi (Bundestierärztekammer – ved. raccolta link).

In Italia occorre invece rivolgersi all'ASL (Azienda Sanitaria Locale).

2. Eccezioni

L'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati, per un periodo di transizione di cinque anni, a mantenere le proprie condizioni – più severe – sinora in vigore per quanto riguarda la vaccinazione antirabbica (verifica degli anticorpi) e le disposizioni particolari per le cure in caso di infestazione da tenia o zecche. Per ulteriori informazioni relative alle singole disposizioni si consiglia di consultare i siti Internet delle autorità svedesi e britanniche (ved. raccolta link).

L'elenco dei laboratori autorizzati alla titolazione dell'antirabbica è stato aggiornato con decisione 2004/203/CE del 04.03.2004.

3. Cuccioli

Per cani, gatti e furetti con meno di tre mesi di vita e non ancora vaccinati, la disposizione (CE) n. 998/2003 prevede che l'ingresso negli Stati membri potrà essere autorizzato se sono muniti del passaporto summenzionato e se fino a quel momento hanno sempre vissuto nel loro luogo di nascita senza aver avuto alcun contatto con animali randaggi eventualmente infetti da

rabbia. Ciò vale anche per i cuccioli non ancora svezzati che viaggiano in compagnia della madre.

Non è però consentito l'ingresso di questi animali in Irlanda, Svezia o nel Regno Unito. In casi eccezionali, le autorità competenti di questi Stati possono comunque rilasciare delle autorizzazioni particolari.

4. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Con decisione della Commissione UE del 03.07.2004 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per cani, gatti e furetti è stata spostata al 1 ottobre 2004.

Chiunque, a partire dal 01.10.2004, non disponga più della documentazione sinora valida, dovrà farsi rilasciare il nuovo passaporto UE per l'espatrio degli animali da compagnia. Si possono ancora utilizzare i certificati di vaccinazione e le dichiarazioni sinora usati premesso che

- siano stati rilasciati prima del 01.10.2004
- siano tuttora validi (in merito alla vaccinazione, eventuale verifica anticorpi e cura di determinati tipi di tenia e zecche)
- il loro contenuto sia conforme al nuovo passaporto UE per animali da compagnia (vaccinazione, identificazione dell'animale, informazioni relative al proprietario).

Nel periodo dal 3 luglio al 1 ottobre 2004 troveranno applicazione le nuove disposizioni in quanto i proprietari di animali che sono già in possesso del nuovo passaporto UE, potranno recarsi con questo documento negli altri Stati dell'Unione Europea. A partire dal 03.07.2004 tutti gli Stati UE sono obbligati ad accettare il nuovo documento.

Le persone che entro il 30.09.2004 desiderano recarsi nella Repubblica Federale di Germania con un animale da compagnia, possono scegliere tra le disposizioni sinora in vigore e la disposizione UE 998/2003. A partire dal 1 ottobre 2004 questa scelta non esiste più in quanto vale esclusivamente quanto previsto dalla nuova disposizione UE.

II. Ingresso in Germania con un animale domestico acquistato in Italia

Le disposizioni sopra illustrate valgono in modo analogo per cani, gatti e furetti acquistati in uno Stato dell'UE: A partire dal 01.10.2004 anche per questi animali occorre il nuovo passaporto UE se vengono portati in Germania.

In Italia il nuovo passaporto UE viene rilasciato dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale). Fino al 01.10.2004 potranno essere utilizzati i certificati di buona salute e di vaccinazione sinora rilasciati dal veterinario dell'ASL per portare gli animali in Germania. I certificati devono essere rilasciati in lingua tedesca oppure devono essere muniti di una traduzione autenticata in lingua tedesca. In caso di moduli plurilingue che contengono il testo in tedesco non occorre l'autentica.. Attraverso la raccolta link è possibile visionare un certificato di vaccinazione redatto in tedesco-inglese-italiano.

III. **Ingresso in Germania di cani considerati pericolosi (“cani da combattimento”)**

Chi viaggia in Germania con un cane considerato pericoloso (“da combattimento”) dovrà osservare innanzitutto la legge tedesca in materia promulgata il 12 aprile 2001 (“Gesetz zur Beschränkung des Verbringens und der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland”, gazzetta ufficiale BGBI 2002 parte I n. 16 pag. 530) che prevede un divieto a larga scala per l'importazione e il trasporto di cani della razza Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier nonché incroci tra queste razze o con altri cani. Vanno inoltre tenuti in considerazione gli eventuali ulteriori divieti della regione (“Bundesland”) dove si prevede che il cane soggiorerà.

La violazione di questi divieti di importazione e trasporto può comportare una pena detentiva fino a due anni oppure una multa. Sono previste delle pene anche per il solo tentativo di violazione nonché per una eventuale negligenza. Inoltre è possibile che in caso di violazione delle norme esistenti il cane venga tolto al padrone.

Per le eccezioni al divieto di importazione e trasporto si fa riferimento alla norma in materia “Hundebringungs- und -einfuhrverbot” del 03.04.2002 (gazzetta ufficiale BGBI I n. 23 pag. 1248) dove si prevede la possibilità di un ingresso in Germania

1. per cani pericolosi che viaggiano in compagnia di persone che intendono soggiornare in Germania per un periodo non superiore a 4 settimane;

2. per cani pericolosi che, provenienti dalla Germania, sono stati portati all'estero e vengono poi riportati in Germania;
3. per cani pericolosi che si possono tenere in una determinata regione (Bundesland) nonché
4. per cani che vengono utilizzati per i salvataggi e nell'ambito della protezione civile nonché per l'accompagnamento di persone disabili.

Inoltre nella maggior parte delle regioni esiste l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani considerati pericolosi.

IV. Trasporto del cane in macchina

Chiunque trasporta un cane in macchina e non provvede alle necessarie misure di sicurezza commette una violazione del codice tedesco della strada. L'automobilista deve accertarsi che il carico non costituisca un rischio per la sicurezza nel traffico (§ 23 StVO). Anche gli animali fanno parte del carico in questo senso. Per le violazioni è prevista una multa di 35,00 Euro. Se la violazione dovesse costituire un rischio pericoloso la multa aumenta a 50 € e inoltre verranno tolti 3 punti alla patente.

Le misure di sicurezza per i cani sono

- le particolari disposizioni di fissaggio
- le gabbie di trasporto da posizionare dietro lo schienale e in direzione orizzontale alla direzione di viaggio oppure
- le grate di separazione.

B. Viaggi con animali da compagnia in Stati terzi nonché da Stati terzi verso l'UE

Per i viaggi in Stati terzi valgono sempre le particolari disposizioni nazionali. Si presume che la Svizzera riconoscerà le disposizioni UE.

Per i viaggi da Stati terzi verso l'UE esistono delle disposizioni diverse (art. 8 segg. Disposizione CE 998/2003):

- La disposizione (CE) n. 592/2004 del 30 maggio 2004 prevede un elenco provvisorio di Stati terzi dove la situazione relativa alla rabbia è paragonabile agli Stati membri UE. Per questi Paesi valgono le stesse norme come per i viaggi all'interno dell'UE.
- Per gli animali che provengono da Paesi terzi non compresi nell'elenco summenzionato valgono ulteriori condizioni.

Per gli animali che provengono da uno di questi Paesi non compreso nell'elenco (ved. allegato alla disposizione CE n. 592/2004 della Commissione del 30.05.2004) e che hanno subito una prima vaccinazione antirabbica è inoltre necessaria una verifica degli anticorpi che dovrà aver luogo almeno 3 mesi prima dell'ingresso nell'UE. Il test degli anticorpi deve essere sufficientemente documentato.

Per il trasporto non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi la Commissione, nella sua decisione 2004/203/CE del 18.02.2004, ha aggiunto un facsimile del certificato veterinario previsto dall'art. 8 secondo comma disposizione (CE) n. 998/2003. Questo certificato è necessario per il trasporto degli animali summenzionati da Paesi terzi in tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Irlanda, Svezia e Regno Unito nonché per il loro trasporto dai Paesi compresi nell'elenco dell'allegato II Parte B secondo comma e Parte C della disposizione (CE) n. 998/2003 verso l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito.

C. Trasporto di invertebrati

La disposizione 998/2003 non prevede invece delle disposizioni veterinarie relative alla rabbia per quanto riguarda l'introduzione in Germania di invertebrati, ad eccezione di api e granchi, pesci tropicali, anfibi, rettili, tutte le specie di volatili ad eccezione di pollame. Sono comunque in preparazione delle disposizioni in merito.

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare il Ministero federale competente (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft – sito Internet ved. sotto). Occorre inoltre tener presente le disposizioni della Convenzione di Washington per la protezione delle specie.

D. Raccolta link

Informazioni generali:

www.bundestierärztekammer.de

www.verbraucherministerium.de

Disposizioni particolari per viaggi in Irlanda, Svezia e Regno Unito:

www.defra.gov.uk (PET Travel scheme)

www.sjv.se/net/SJV/Home

Facsimile di un certificato plurilingue di vaccinazione:

www.mailand.diplo.de

Introduzione in Germania di cani considerati pericolosi:

www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_38114.htm

www.bund.de/Verwaltung-in-Deutschland/Bundeslaender-.4389.htm

Disposizioni UE in materia:

Disposizione (UE) n. 998/2003 del 26.5.2003 (gazz.EU n. L 146 del 13.6.2003 pag. 1)

Decisione 2003/803/CE del 26.11.2003 (gazz.EU n. L 312 del 27.11.2003 pag. 1)

Decisione 2004/203/CE del 18.2.2004 (gazz.EU n. L 65 del 3.3.2004 pag. 13)

Decisione 2004/233/CE del 4.3.2004 (gazz.EU n. L 71 del 10.3.2004 pag. 30)

Disposizione (UE) n. 592/2004 del 30.3.2004 (gazz.EU n. L 94 del 31.3.2003 pag. 7)

[www. Europa.eu.int/eur-lex](http://www.Europa.eu.int/eur-lex)